

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - Denominazione -

E' costituita con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana ed in base agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile un'Associazione non riconosciuta denominata "NEMO - in.forma.citt@".

Art. 2 - Sede e durata -

La sede legale dell'associazione è fissata in Chivasso (TO), via Gozzano 36/B e potrà essere modificata con deliberazione del consiglio direttivo. L'associazione opera nell'ambito della Regione Piemonte ed ha facoltà di attivare sedi o nuclei operativi in altre località della Regione stessa.

L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPI, OGGETTO E ATTIVITA' SOCIALE

Art. 3 - Scopi e finalità -

L'associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni od enti aventi scopi analoghi e ricorrere a convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'associazione, che non ha finalità speculative né di lucro, ha come scopo:

- la promozione e la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della cultura e intercultura, sui temi ambientali, della giustizia socio-economica, della cittadinanza e dell'integrazione;
- la sensibilizzazione e la realizzazione di azioni volte alla diffusione della cultura del bene comune, dello sviluppo sostenibile e della non violenza;
- la creazione e il potenziamento di una rete territoriale con gli enti locali, le associazioni, le cooperative, gli enti religiosi e tutte le realtà che sul territorio possano essere interessate alla proposta sociale e culturale dell'Associazione;
- la realizzazione di azioni di solidarietà sociale e inclusione anche nei settori della cooperazione allo sviluppo, dell'educazione e della tutela dei diritti civili.

Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, l'Associazione può costituire commissioni o comitati scientifici e/o culturali.

Art. 4 - Attività -

Per conseguire il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione si propone di;

- a) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento in ambito linguistico e

- professionale;
- b) organizzare laboratori all'interno di istituti scolastici o enti di formazione, rivolti alla cittadinanza e in particolare ai giovani sui temi dell'integrazione, della tutela ambientale, della cultura e dell'intercultura, della cooperazione internazionale;
 - c) organizzare percorsi di formazione professionale propedeutici all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - d) promuovere iniziative pubbliche di informazione, formazione, educazione della cittadinanza sui temi della cultura e dell'intercultura, della solidarietà internazionale, della pace, del volontariato, dei diritti umani, dei rapporti interculturali, del commercio equo e solidale e della sostenibilità ambientale;
 - e) redigere, stampare e pubblicare libri, dispense, opuscoli, riviste, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico e realizzare propri audiovisivi, CD e DVD, fotografie, gadgets ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
 - f) offrire specifici servizi ad enti, associazioni, imprese, altri attori sociali e singoli cittadini sui temi sopraelencati.

Nell'ambito del perseguimento dei propri scopi, ed esclusivamente in termini accessori e strumentali agli stessi, l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini e svolgere attività rivolte al reperimento di mezzi finanziari in occasionali manifestazioni di promozione della associazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Essa potrà inoltre, in via meramente sussidiaria e strumentale, e nel rispetto delle vigenti normative porre in essere le seguenti operazioni in occasione di eventi, meeting, corsi, seminari e convegni:

- somministrazione di alimenti e bevande e prestazioni di accoglienza, ricovero ed ospitalità,
- vendita di beni di modico valore,
- vendita di materiale didattico, libri, riviste e materiale divulgativo in genere.

Essa potrà, per il conseguimento degli scopi sociali, concludere contratti o transazioni con enti, pubbliche amministrazioni, imprese e privati, ivi compresi i contratti bancari di ogni tipo, l'accensione di mutui e di finanziamenti d'altro genere, la concessione di garanzie reali o personali anche nell'interesse e per obbligazioni di terzi, l'acquisto, la locazione, l'uso, il comodato attivo e passivo di immobili e di beni mobili, anche registrati.

ASSOCIATI

Art. 5 - Associati -

Fanno parte dell'Associazione coloro che l'hanno costituita e coloro che, avendo presentato domanda, saranno ammessi in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione dei nuovi associati devono riferirsi a persone maggiorenni di qualsiasi nazionalità, che intendano partecipare attivamente al conseguimento degli scopi associativi oppure a enti pubblici o privati che abbiano finalità compatibili con quelle dell'Associazione e che abbiano richiesto la qualità di associato con delibera regolare, a norma del proprio statuto.

Gli associati partecipano alla vita dell'Associazione nelle forme previste dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente approvati e si impegnano a sostenerne le finalità.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati possono essere:

FONDATORI: le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione della Associazione e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

ORDINARI: coloro che con il loro impegno e contributo o svolgendo attività a favore dell'Associazione ne sostengono la valorizzazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 - Ammissione degli associati -

L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale deciderà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Art.7 - Diritti dei soci -

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, comunque precedentemente alla data dell'Assemblea che approva il bilancio. Essa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 - Scioglimento del rapporto sociale -

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, ed esclusione.

L'esclusione può aver luogo nei seguenti casi:

- mancato versamento della quota associativa annuale;
- azioni o comportamenti pregiudizievoli agli scopi e/o al patrimonio dell'Associazione,
- per inosservanza dello statuto o delle delibere legalmente assunte o degli eventuali regolamenti approvati dall'Associazione;
- per comportamenti scorretti o lesivi della dignità o degli scopi dell'Associazione, del codice deontologico della rispettiva professione, sentito il parere dell'Ordine o del Collegio di iscrizione;
- in tutti i casi che verranno individuati dal Consiglio Direttivo in relazione alla partecipazione alle attività dell'Associazione.

Nel caso di enti pubblici o privati, per lo scioglimento, fallimento o altra procedura concorsuale.

La perdita della qualità di associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo.

Le quote associative versate dagli associati receduti ed esclusi rimangono consolidate nel patrimonio dell'associazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.9 - Patrimonio -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà e dalle riserve eventualmente costituite.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi erogati in sede di costituzione dell'Associazione;
- contributi associativi annuali dei soci deliberati dal Consiglio Direttivo;
- contributi associativi eventualmente richiesti per la fruizione e partecipazione ad attività svolte a favore dei soci in diretta attuazione delle finalità e degli scopi sociali;
- erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di qualsiasi persona o ente pubblico o privato interessato a sostenere l'opera dell'Associazione;
- altre entrate derivanti dalle manifestazioni e dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 10 - Esercizio sociale -

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo del successivo esercizio, che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il trenta aprile.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell'ente.

ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di revisione, se nominato.

Art. 12 - Assemblea -

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti nel Libro degli Associati. Essa è retta dal principio del voto singolo.

L'Assemblea può riunirsi in seduta ordinaria e/o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio mediante avviso trasmesso a tutti i soci e gli amministratori a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione, contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria prende in esame la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'anno precedente e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo quando lo richieda almeno un decimo degli associati. Nella richiesta devono risultare gli argomenti dei quali si richiede la

trattazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno successivo alla prima ma non oltre quindici giorni dopo.

Ogni socio, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

E' ammesso l'intervento con delega, da conferire per iscritto esclusivamente ad altro associato, il quale non può rappresentare più di due associati.

L'Assemblea delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- sulla eventuale nomina dell' Organo di revisione;
- sulle modifiche dello statuto sociale;
- su tutti gli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente oppure da un associato designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea si redigera' un verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

In caso di deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in prima e seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea vota normalmente a scrutinio segreto per le elezioni delle cariche sociali e per alzata di mano negli altri casi. In casi particolari l'Assemblea potrà stabilire di procedere a votazione con scrutinio segreto.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità dello statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 13 - Consiglio Direttivo -

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, che durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

I Consiglieri e il Presidente possono anche non essere soci o mandatarî di enti associati.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, uno o più vice presidenti, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce di norma almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente con avviso inviato, anche per via telefonica e salvo casi di urgenza, con cinque giorni di anticipo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo dirige l'Associazione con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea, predispone i bilanci preventivi e consuntivi, delibera sull'affiliazione e/o sulla partecipazione ad altre associazioni o enti, delibera sull'ammissione, recesso ed esclusione degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di adottare regolamenti per le attività dell'Associazione oppure più regolamenti per singoli settori di attività, nonché per la disciplina dei rapporti tra gli associati e l'Associazione.

Il Consiglio, sentito il parere dell'Assemblea, potrà istituire apposite commissioni di lavoro o comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti e chiede la convalida alla prima Assemblea.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio si intende decaduto ed il Presidente deve convocare sollecitamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri.

I membri del Consiglio non riceveranno remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

Art. 14 - Presidenza -

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza spetta al o ai Vice Presidente/i, se nominati.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al/ai Vice Presidente/i od a uno dei Consiglieri con opportuna deliberazione da redigersi sul libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Organo di Revisione

L'Assemblea può nominare un Organo di Revisione al quale affidare la vigilanza dell'Associazione composto da un Revisore o un Collegio di Revisori, quest'ultimo composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra gli associati e non.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori devono:

- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- accertare la regolarità della gestione sociale;
- accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga eseguita con l'osservanza delle norme di legge;
- accertare in sede di verifica la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea quando non vi provveda il Presidente;
- redigere la relazione relativa ai bilanci annuali.

I Revisori possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla Legge.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori e delle verifiche del Revisore deve redigersi un verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro, sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.

Le deliberazioni dei Revisori devono essere prese a maggioranza. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Scioglimento -

Lo scioglimento dell'Associazione è di esclusiva competenza dell'Assemblea degli associati, che delibera con le modalità e le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente statuto.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina del o dei liquidatori, da scegliersi preferibilmente tra gli associati, e ne stabilisce i poteri.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di associazioni culturali, Fondazioni o altro ente non commerciale operanti nello stesso ambito od in ambito affine, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – Foro competente -

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e ciascun associato, ovvero tra gli associati medesimi, connesse all'interpretazione dello Statuto Sociale e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà devoluta al Foro di Torino.

Art. 18

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni non riconosciute.

I soci fondatori

Veronica Davico Veronica Davico

Lara Rapalino Lara Rapalino

Nicolaluciano Cannone Nicolaluciano Cannone



Registrazione della legge n. 13/01/17
163
200,00
Decreto 100
di cui per...

[Handwritten signature]

13/01/2017